Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per lo sviluppo regionale

2025/0084(COD)

27.5.2025

EMENDAMENTI
422 - 508

Progetto di relazione
Dragoş Benea
(PE000.000v00)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (ue) 2021/1058 e (ue) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0123 – C10-0063/2025 – 2025/0084(COD))

Emendamento 422
Mimmo Lucano, Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 1 – riga vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 423
Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 1 – riga vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 424
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 1 – riga vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta	***soppresso***

la riga seguente:

[...]

Or. en

Emendamento 425
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 1 – riga vii – colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere ***il duplice uso e potenziare*** le capacità ***di difesa***	vii) rafforzare le capacità industriali ***e infrastrutturali*** per promuovere le capacità ***a duplice uso***

Or. en

Emendamento 426
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 1 – riga vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere ***il duplice uso e potenziare*** le capacità ***di difesa***	vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere le capacità ***a duplice uso***
RCO elencati per gli obiettivi specifici i) e iii) RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione ***del duplice uso e al potenziamento*** delle capacità ***di difesa*** (RearmEU) - imprese RCR elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)	RCO elencati per gli obiettivi specifici i) e iii) RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione delle capacità ***a duplice uso*** (RearmEU) - imprese RCR elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)

Or. en

Emendamento 427
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e ***la*** resilienza idrica	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e ***integrata e una maggiore*** resilienza idrica***, anche attraverso soluzioni basate sulla natura, garantendo miglioramenti misurabili in termini di efficienza idrica, riduzione dell'inquinamento e ripristino degli ecosistemi***

Or. en

Emendamento 428
Marcos Ros Sempere, Sakis Arnaoutoglou, Dragoş Benea, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 2 – riga v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica ***per garantire un'irrigazione sostenibile dei terreni offrendo soluzioni avanzate quali la desalinizzazione e il riutilizzo dell'acqua***

Or. en

Emendamento 429
Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 1 – obiettivo strategico 2 – riga v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica
RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km	RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km
RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km	RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti	RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti
	RCO 24 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali
	RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l'adattamento ai cambiamenti climatici
	RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici
RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone	RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone
RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone	RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone
RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per	RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi

l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno	all'anno ***RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni*** ***CR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi)*** ***CR 38 - Tempi medi stimati di risposta a situazioni di calamità*** ***RCR 44 - Acque reflue trattate in maniera adeguata*** ***RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate***

Motivazione

A mere change in the title of the objective without insertion of additional indicators is considered to be a completely inadequate amendment related to this specific objective. The recital introducing the rationale for the targeted review talks about climate resilience, threat of water scarcity, and risk-based management and increased preparedness. Revised UWWTD also raises ambition, including not only secondary treatment, but also tertiary and quaternary treatment in the context of the sustainable water management. Additional indicators pertinent for the overarching objective of water resilience are thus inserted.

Or. en

Emendamento 430
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km	RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km
RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km	RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti	RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti
	RCO 33 - Superficie di ecosistemi di acqua dolce ripristinati (ha)
	RCO 34 - Numero di soluzioni basate sulla natura attuate per ridurre il rischio di inondazioni o di siccità
RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone	RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone
RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone	RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone
RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno	RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno
	RCR 44 - Popolazione che beneficia di una riduzione del rischio di inondazioni o di siccità basata sugli ecosistemi
	RCR 45 – Miglioramento della continuità fluviale (km)
	RCR 46 - Miglioramento dello stato ecologico delle acque dolci ai sensi della direttiva quadro sulle acque
	Or. en

Emendamento 431
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga v bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) sviluppare e modernizzare i sistemi di irrigazione
	RCO 21 - Investimenti nell'uso sostenibile dell'acqua – numero di aziende agricole sostenute o beneficiarie di investimenti nell'efficienza dell'irrigazione
	RCR 35 - Superficie beneficiaria di un sostegno per migliorare l'efficienza dell'uso dell'acqua – ettari di terreno agricolo con sistemi di irrigazione migliorati

Or. ro

Emendamento 432
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – punto x bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	x bis) creare e attrezzare magazzini e centri di stoccaggio regionali destinati a rifornire la popolazione e le forze armate in caso di emergenza o di guerra

Or. ro

Emendamento 433
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xi

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***dignitosi, sostenibili e*** a prezzi accessibili ***conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275*** e le relative riforme***, come quelle stabilite nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici***
RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni	RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - persone	RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati*** - persone
RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero	RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero
	RCO 97 - Comunità di energia rinnovabile e iniziative di ristrutturazione guidate dai cittadini beneficiarie di un sostegno
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni ***stimate*** di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno	RCR 29 - ***Riduzione stimata delle*** emissioni di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - utenti/anno	RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati*** - utenti/anno
	RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)
	RCR 32 - Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile generata in loco o nelle vicinanze di edifici esistenti

Or. en

Emendamento 434
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xi

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***	xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili
RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - persone ***RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero***	RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati***- persone
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - utenti/anno	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati*** - utenti/anno

Or. en

Emendamento 435
Marcos Ros Sempere, Sakis Arnaoutoglou, Dragoş Benea, Klára Dobrev, Sérgio Gonçalves, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xi

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili e le

prezzi accessibili e le relative riforme	relative riforme

Or. en

Emendamento 436
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xi – colonna 2

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili,*** a prezzi accessibili ***e a emissioni zero*** e le relative riforme

Or. en

Emendamento 437
Dario Tamburrano, Valentina Palmisano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica	xii) promuovere ***l'espansione, l'ammodernamento e la digitalizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica,*** gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)

RCO 131 **-** Linee ***e interconnettori della rete di*** trasmissione dell'energia - di nuova costruzione o migliorati	RCO 131 Linee ***di distribuzione e*** trasmissione dell'energia ***elettrica e interconnettori*** - di nuova costruzione***, ottimizzati mediante l'adozione di tecnologie di potenziamento della rete, digitalizzati*** o migliorati ***al fine di garantire la resilienza contro le minacce informatiche, fisiche, ibride e climatiche*** ***RCO 97 Numero di famiglie e PMI che operano sui mercati dell'energia elettrica attraverso regimi di condivisione dell'energia e di gestione della domanda***

Or. en

Emendamento 438
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere ***gli interconnettori dell'energia e*** le ***relative*** infrastrutture di ***trasmissione***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica	xii) promuovere ***la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, comprese*** le ***microreti, e i relativi sistemi e*** infrastrutture di ***sostegno***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica
RCO 59 - ***Infrastrutture per i combustibili alternativi (***punti di ricarica***/rifornimento)***	RCO 59 - Punti di ricarica
RCO 131 **-** Linee ***e interconnettori della rete di*** trasmissione dell'energia - di nuova costruzione o ***migliorati";***	RCO 131 Linee ***di distribuzione e*** trasmissione dell'energia ***elettrica*** - di nuova costruzione***, ampliate*** o ***migliorate attraverso l'aggiornamento, gli interventi per renderle intelligenti e la digitalizzazione, nonché attraverso misure volte ad aumentare la flessibilità, la sicurezza e la resilienza del sistema contro le minacce informatiche, fisiche e ibride e l'adattamento ai cambiamenti climatici***

	RCO 97 Numero di famiglie, comunità energetiche e PMI che partecipano attivamente al mercato dell'energia elettrica grazie a tali implementazioni, in particolare attraverso regimi di condivisione dell'energia e di gestione della domanda

Or. en

Emendamento 439
Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1056
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori ***dell'energia e le relative*** infrastrutture di ***trasmissione***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica	xii) promuovere ***la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, compresi*** gli interconnettori ***e i relativi sistemi e*** infrastrutture di ***sostegno***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)
RCO 131 - Linee ***e interconnettori della rete di*** trasmissione dell'energia — di nuova costruzione o migliorati***";***	RCO 131 - Linee ***di distribuzione e*** trasmissione dell'energia ***elettrica e interconnettori -*** di nuova costruzione***,*** ***ampliati*** o migliorati ***attraverso l'aggiornamento, gli interventi per renderli intelligenti e la digitalizzazione, nonché attraverso misure volte ad aumentare la flessibilità, la sicurezza e la resilienza del sistema contro le minacce informatiche, fisiche e ibride***
	RCO 97 Numero di famiglie e PMI che partecipano attivamente al mercato dell'energia elettrica grazie a tali implementazioni, in particolare attraverso regimi di condivisione dell'energia e di gestione della domanda

Motivazione

L'aggiunta riflette le modifiche apportate agli articoli e la necessità di rafforzare e modernizzare la rete.

Or. en

Emendamento 440
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xii

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)
RCO 131 - Linee e interconnettori della rete di trasmissione dell'energia — di nuova costruzione o migliorati	RCO 131 - Linee e interconnettori della rete di trasmissione ***o distribuzione*** dell'energia - di nuova costruzione o migliorati

Or. en

Emendamento 441
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1056
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – riga xii – colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori	xii) promuovere gli interconnettori

dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica	dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica

Or. en

Emendamento 442
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1056
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – punto xii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	xii bis) promuovere infrastrutture di stoccaggio di energia elettrica di lunga durata
	RCOXXX: Capacità di PHS installata (MW) RCOYYY: Capacità di stoccaggio utilizzabile (GWh) RCRZZZ: Riduzione delle restrizioni relative alle energie rinnovabili (MWh/anno)

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira ad allineare gli strumenti di finanziamento della politica di coesione alle priorità strategiche della transizione energetica dell'Unione europea, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, come l'energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio (PSH). La modifica proposta è pertanto: giuridicamente solida (basata sulle clausole di ammissibilità e sulle definizioni esistenti); politicamente coerente (in linea con i nuovi strumenti di finanziamento e di etichettatura dell'UE); praticamente necessaria (per sbloccare i finanziamenti per progetti strategici in materia di energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio pronti per l'attuazione durante la finestra di riprogrammazione).

Emendamento 443
Sabrina Repp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'obiettivo strategico 3 è aggiunta la riga seguente:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Motivazione

Necessario per preservare l'obiettivo tematico della politica di coesione.

Emendamento 444
Mimmo Lucano, Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'obiettivo strategico 3 è aggiunta la riga seguente:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 445
Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'obiettivo strategico 3 è aggiunta	***soppresso***

la riga seguente:

[...]

Or. en

Emendamento 446
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) all'obiettivo strategico 3 è aggiunta la riga seguente:	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 447
Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii - colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione	iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti***, anche*** per promuovere la mobilità militare nell'Unione***, e migliorare la preparazione ai conflitti e alle aggressioni***

Or. en

Emendamento 448
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii - colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione	iii) sviluppare infrastrutture ***e capacità*** di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione

Or. en

Emendamento 449
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 3 – obiettivo strategico 3 – riga iii - colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione	iii) sviluppare infrastrutture a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione

Or. en

Emendamento 450
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 4 – obiettivo strategico 4 – riga vii

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a	vii) promuovere l'accesso ad alloggi a

prezzi accessibili ***e le relative riforme***	prezzi accessibili
RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone ***RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero***	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno

Or. en

Emendamento 451
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 4 – obiettivo strategico 4 – riga vii

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme	vii) promuovere l'accesso ad alloggi ***dignitosi, sostenibili e*** a prezzi accessibili ***conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275*** e le relative riforme***, come quelle stabilite nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici***
RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - persone RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati*** - persone RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero

	RCO 97 - Comunità di energia rinnovabile e iniziative di ristrutturazione guidate dai cittadini beneficiarie di un sostegno
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - utenti/anno	RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati*** - utenti/anno ***RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (3)*** ***RCR 32 - Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile generata in loco o nelle vicinanze di edifici esistenti***

Or. en

Emendamento 452
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 4 – obiettivo strategico 4 – riga vii - colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme	vii) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili,*** a prezzi accessibili ***e a emissioni zero*** e le relative riforme

Or. en

Emendamento 453
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f

Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – riga iii

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori	iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi ***dignitosi, sostenibili e*** a prezzi accessibili ***conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275*** e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori***, come quelle stabilite nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici***
RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - persone RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati***- persone RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero ***RCO 97 - Comunità di energia rinnovabile e iniziative di ristrutturazione guidate dai cittadini beneficiarie di un sostegno***
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ammodernati*** - utenti/anno	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ***ristrutturati*** - utenti/anno ***RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (3)*** ***RCR 32 - Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile generata in loco o nelle vicinanze di edifici esistenti***

Or. en

Emendamento 454
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – riga iii - colonna 2

Testo della Commissione

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e l'elaborazione delle relative riforme*** in tutti i tipi di territori	iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori

Or. en

Emendamento 455
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
	iii bis) garantire la sicurezza e la protezione civile, anche sviluppando infrastrutture a duplice uso o di difesa in tutti i tipi di territori
	RCO.. Numero di infrastrutture di sicurezza e protezione civile nuove o ammodernate
	RCR.. Popolazione che beneficia di infrastrutture di sicurezza e protezione civile nuove o ammodernate

Or. en

Emendamento 456
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
	iii bis) garantire la preparazione civile e la resilienza delle infrastrutture in tutti i tipi di territori, rifugi antiaerei costruiti - numero, vigili del fuoco specializzati dotati di attrezzature adeguate - numero
	Rxxxx, forze di protezione civile istituite - numero
	Rxxxx. [RR1], e ospedali attrezzati per far fronte a situazioni di guerra - numero
	Rxxxx. [RR1] sono elencati solo alcuni esempi relativi alla sicurezza civile

Or. en

Emendamento 457
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – punto iii bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
	iii bis) garantire l'accesso ai servizi pubblici, comprese l'istruzione e la sanità, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni in cui si registra un calo demografico, per garantire ai cittadini l'effettivo diritto di rimanere nel luogo che chiamano casa
	RCO 67 - Capacità delle classi nelle

strutture scolastiche nuove o ammodernate

RCO 69 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o ammodernate

RCO 115 - Sviluppo locale migliorato

RCO 116 - Attrazione e mantenimento della popolazione

RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o ammodernate
RCR 71 - Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o ammodernati
RCR 73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o ammodernate

Or. en

Emendamento 458
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
	iii ter) promuovere strategie per affrontare lo spopolamento e sostenere il rinnovamento demografico, in particolare nelle zone rurali ***RCO 115 - Sviluppo locale migliorato***
	RCO 116 - Attrazione e mantenimento della popolazione ***RCO 117 - Adozione e attuazione di strategie volte ad affrontare lo spopolamento*** ***RCR 78 - Numero di strategie volte ad affrontare lo spopolamento***

Or. en

Emendamento 459
Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 5 – obiettivo strategico 5 – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
	iii quater) incoraggiare l'imprenditorialità, sostenere le imprese locali e attuare incentivi economici volti ad attrarre e trattenere la popolazione nelle zone spopolate o a rischio di spopolamento ***RCO 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)*** ***RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno*** ***RCO 115 - Sviluppo locale migliorato*** ***RCO 116 - Attrazione e mantenimento della popolazione*** ***RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*** ***RCR 17 - Nuove imprese sostenute sul mercato*** ***RCR 97 - Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI***

Or. en

Emendamento 460
Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – punto 2 – obiettivo strategico 2 – punto v

Testo in vigore	*Emendamento*
	l'allegato II è così modificato:
	all'obiettivo strategico 2, la riga relativa all'obiettivo specifico v) è sostituita dalla seguente:
v) Promuovere l'accesso all'acqua ***e*** la sua gestione sostenibile	v) Promuovere l'accesso all'acqua***,*** la sua gestione sostenibile ***e la resilienza idrica***
CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue
	CCO 09 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofe
	CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi
CCR 09 - Popolazione aggiuntiva collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue	CCR 09 - Popolazione aggiuntiva collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue
	CCR 08 - Popolazione aggiuntiva che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

Motivazione

Il considerando che presenta la motivazione del riesame mirato menziona la resilienza ai cambiamenti climatici, la minaccia di carenza idrica, la gestione basata sul rischio e il rafforzamento della preparazione in relazione all'obiettivo specifico v) dell'obiettivo strategico 2. Un indicatore di risultato supplementare che contribuisce all'obiettivo generale della resilienza idrica (che, per motivi di coerenza, dovrebbe essere aggiunto al titolo dell'obiettivo specifico anche nel presente allegato) è quindi inserito nell'insieme dei principali indicatori di performance.

Or. en

Emendamento 461
Christian Doleschal, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	Gli impegni sospesi nell'ambito delle misure adottate a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, nonché gli importi soggetti a una valutazione negativa della Commissione a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni abilitanti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili a modifiche dei programmi o a trasferimenti a norma degli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2021/1060, né a norma delle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Benché gli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2021/1060 permettano modifiche dei programmi e trasferimenti, la revisione intermedia deroga da tale quadro. Non è previsto dal legislatore né giustificabile che gli Stati membri modifichino o trasferiscano gli importi trattenuti a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 o delle misure previste dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.

Emendamento 462
Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in	i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in

progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;	progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»***, nonché della resilienza idrica***;

Or. en

(02021R1056-20240301)

Emendamento 463
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a bis) la lettera f) è completata come segue:
f) investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;	f) investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture***, e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica***;

Or. en

(02021R1056-20240301)

Emendamento 464
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a ter) la lettera i) è completata come segue:
i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei	i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei

progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;	progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»***, nonché della resilienza idrica***;

Or. en

(02021R1056-20240301)

Emendamento 465
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme	p) promuovere l'accesso ad alloggi ***dignitosi, sostenibili e*** a prezzi accessibili ***conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275*** e le relative riforme***, come quelle stabilite nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici***

Or. en

Emendamento 466
Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e delle relative riforme.";	p) promozione dell'accesso ad alloggi ***senza scopo di lucro*** a prezzi accessibili e delle relative riforme."; *(La modifica si applica all'intero testo, l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 467
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p bis) sostegno ai sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, compresa l'energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio, nel contribuire alla decarbonizzazione delle economie regionali e all'integrazione delle energie rinnovabili nella rete.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira ad allineare gli strumenti di finanziamento della politica di coesione alle priorità strategiche della transizione energetica dell'Unione europea, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, come l'energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio. La modifica proposta è pertanto: giuridicamente solida (basata sulle clausole di ammissibilità e sulle definizioni esistenti); politicamente coerente (in linea con i nuovi strumenti di finanziamento e di etichettatura dell'UE); necessaria a livello pratico (per sbloccare i finanziamenti per progetti strategici in materia di energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio pronti per l'attuazione durante la finestra di riprogrammazione).

Emendamento 468
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il secondo comma è soppresso;

Or. en

Emendamento 469
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";	

Or. en

Emendamento 470
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";	

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime la proposta di estendere a tutte le regioni la possibilità di finanziare grandi imprese situate in zone designate come zone assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

Emendamento 471
Sabrina Repp, Klára Dobrev, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'attenzione dovrebbe continuare a essere rivolta alle piccole e medie imprese.

Emendamento 472
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del	"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del

divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";	divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. ***Per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795,*** gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";

Or. en

Emendamento 473
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli	"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. ***Per***

apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";	***gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795,*** gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";

Or. en

Emendamento 474
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI***, *indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito***. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";	"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI. Tali investimenti sono ammissibili solo se ***sono necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta e se*** non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. ***Per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795,*** gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";

Or. en

Emendamento 475
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Per le operazioni cui è assegnato un marchio di eccellenza ai sensi dell'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 848, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del JTF purché tali operazioni contribuiscano all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 2 del presente regolamento e contribuiscano all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.";	"Per le operazioni cui è assegnato un marchio di eccellenza ai sensi dell'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 848, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del JTF purché tali operazioni contribuiscano all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 2 del presente regolamento e contribuiscano all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta. ***Anche i progetti elencati nel piano decennale di sviluppo della rete o tra i progetti di interesse comune o cui è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 sono ammissibili al sostegno diretto del JTF se coerenti con gli obiettivi dei piani territoriali per una transizione giusta.***";

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira ad allineare gli strumenti di finanziamento della politica di coesione alle priorità strategiche della transizione energetica dell'Unione europea, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, come l'energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio.La modifica proposta è pertanto: giuridicamente solida (basata sulle clausole di ammissibilità e sulle definizioni esistenti); politicamente coerente (in linea con i nuovi strumenti di finanziamento e di etichettatura dell'UE); necessaria a livello pratico (per sbloccare i finanziamenti per progetti strategici in materia di energia idroelettrica prodotta mediante accumulo con pompaggio pronti per l'attuazione durante la finestra di riprogrammazione).

Emendamento 476
Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	

Or. en

Motivazione

I progetti relativi ai combustibili fossili non dovrebbero essere sostenuti.

Emendamento 477
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";

Or. en

Emendamento 478
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sopprimere la possibilità di consentire investimenti a titolo del JTF

legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, in operazioni cui è stato assegnato un "marchio di sovranità" nel contesto del Fondo per l'innovazione.

Emendamento 479
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettere a e d

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 9, ***la lettera*** d) ***è sostituita dalla seguente***:	2) all'articolo 9, ***le lettere da a) a*** d) ***sono così modificate***:

Or. en

Emendamento 480
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	-d bis) all'articolo 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) la disattivazione o la costruzione di ***centrali nucleari***;	***"***a) la disattivazione o la costruzione di ***una centrale nucleare, ad eccezione delle tecnologie elencate all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e all'articolo 4, lettera i), del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette;";***

Or. en

(02021R1056-20240301)

Emendamento 481
Sabrina Repp, Hannes Heide, Matthias Ecke, Klára Dobrev, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I combustibili fossili non dovrebbero essere finanziati perché costituirebbe un regresso rispetto al Green Deal.

Emendamento 482
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di	***soppresso***

combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Or. en

Motivazione

L'apertura del JTF al finanziamento di progetti relativi ai combustibili fossili (indipendentemente dal fatto che sia stato loro assegnato un marchio STEP o meno) è inaccettabile in quanto sarebbe in contrasto con gli obiettivi fondamentali del Fondo, ossia sostenere la decarbonizzazione. Ciò porterebbe al risultato bizzarro che ai progetti relativi ai combustibili fossili sarebbe attribuito un coefficiente climatico del 100 %, come avviene per tutti gli investimenti del JTF.

Emendamento 483
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione. ***Tale programma può beneficiare del prefinanziamento eccezionale una tantum***

di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.";

Or. en

Emendamento 484
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione. ***Tale programma può beneficiare del prefinanziamento eccezionale una tantum di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.***";

Or. en

Emendamento 485
Charlie Weimers, Waldemar Tomaszewski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti ***in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione***.";	"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti ***che contribuiscono in modo dimostrabile alla sicurezza energetica, alla sicurezza della catena di approvvigionamento, alla stabilità della rete, all'accessibilità economica e alla resilienza alle perturbazioni o rafforzano in altro modo la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato***.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i finanziamenti per la coesione possano sostenere gli investimenti energetici essenziali per la sicurezza, la resilienza e l'accessibilità economica, e non soltanto quelli rigorosamente coperti dal marchio di sovranità. Nell'attuale panorama geopolitico ed energetico volatile, gli Stati membri hanno bisogno di flessibilità per salvaguardare le loro reti, ridurre le dipendenze e proteggere le famiglie e le imprese dagli shock dei prezzi. Si tratta di fornire agli Stati membri gli strumenti per mantenere la sicurezza dei cittadini e la stabilità delle economie.

Emendamento 486
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) all'articolo 10 ***è aggiunto il paragrafo seguente***:	(3) all'articolo 10 ***sono aggiunti i paragrafi seguenti***:

Or. en

Emendamento 487
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR***, del FSE+*** o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. ***Tale programma può beneficiare del prefinanziamento eccezionale una tantum di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.*** *(Errore di numerazione nella proposta della Commissione: il paragrafo dovrebbe essere il numero 5)*

Or. en

Emendamento 488
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR***, del FSE+*** o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. ***Tale programma può beneficiare del prefinanziamento eccezionale una tantum di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.***";

Or. en

Emendamento 489
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del	Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del

Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. ***Tale programma può beneficiare del prefinanziamento eccezionale una tantum di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.*** *(Errore di numerazione nella proposta della Commissione: dovrebbe essere il paragrafo 5)*

Or. en

Emendamento 490
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri***, entro due mesi dall'entrata in***	Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono ripresentare ***entro il 31***

vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

dicembre 2025 una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 491
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, ***oltre*** alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, ***coerentemente*** alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ***presentare una valutazione o*** ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 492
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro ***due*** mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro ***quattro*** mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. *(Errore di numerazione nella proposta della Commissione: dovrebbe essere il paragrafo 5)*

Or. en

Emendamento 493
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se le risorse del JTF sono

	programmate nell'ambito di un programma specifico, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o per promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento.
	Nel 2026 la Commissione versa al programma il 4,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum.
	Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione a tali priorità è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.

Or. en

Emendamento 494
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo) – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se tale programma beneficia di una proroga del termine per l'ammissibilità delle spese***, il rimborso dei costi*** e il disimpegno a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, tale proroga si applica anche alle risorse del JTF.";	Se tale programma beneficia di una proroga del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, tale proroga si applica anche alle risorse del JTF.";

Or. en

Emendamento 495
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Se le risorse del JTF sono programmate nell'ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o per promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento.
	Se almeno l'8 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più priorità dedicate di cui al comma precedente, nel 2026 la Commissione versa al programma il 4,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum. Inoltre, anche le riassegnazioni alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa del 19 maggio 2025 approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio sono conteggiate ai fini della soglia dell'8 %. Le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente all'8 % delle risorse finanziarie del programma.
	Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione a tali priorità è conteggiato, ai fini del

calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.

In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno l'8 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate come previsto al secondo comma.

Per tali programmi, se il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la data di fine per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e gli obblighi di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre per tali programmi, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per periodo contabile finale si intende il periodo compreso tra il 1º luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento 496
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Se le risorse del JTF sono programmate nell'ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o per promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento.
	Se almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più priorità dedicate di cui al comma precedente, nel 2026 la Commissione versa al programma il 4,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum. Inoltre, anche le riassegnazioni alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio sono conteggiate ai fini della soglia del 10 %. Le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma.
	Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione a

tali priorità è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.

In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate come previsto al secondo comma.

Per tali programmi, se il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la data di fine per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e gli obblighi di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre per tali programmi, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per periodo contabile finale si intende il periodo compreso tra il 1º luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento 497
Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo) – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Se le risorse del JTF sono programmate nell'ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o per promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento. Se almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più priorità dedicate di cui al comma precedente, nel 2026 la Commissione versa al programma il 4,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum. Inoltre, anche le riassegnazioni alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio sono conteggiate ai fini della soglia del 10 %. Le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma. Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione a tali priorità è conteggiato, ai fini del

calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate come previsto al secondo comma. Per tali programmi, se il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la data di fine per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e gli obblighi di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre per tali programmi, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per periodo contabile finale si intende il periodo compreso tra il 1º luglio 2030 e il 30 giugno 2031. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 498
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Se le risorse del JTF sono programmate nell'ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o per promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento. Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione a tali priorità è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Per tali programmi, se il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la data di fine per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e gli obblighi di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre per tali programmi, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per periodo contabile finale si intende il periodo compreso tra il

	1º luglio 2030 e il 30 giugno 2031.
	Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 499
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo) – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se almeno il 15 % delle risorse del programma a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1060 è riassegnato a una o più priorità dedicate di cui al comma precedente, nel 2026 la Commissione versa al programma il 4,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum.

Or. en

Emendamento 500
Ciaran Mullooly, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo) – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri che attuano il Fondo per una transizione giusta attraverso programmi autonomi, non collegati al Fondo europeo di sviluppo regionale, hanno diritto a una proroga di un anno del periodo di ammissibilità, a condizione che la percentuale pertinente dei fondi del programma sia riassegnata alle nuove priorità strategiche, in linea con gli obiettivi del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 501
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 (nuovo) – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Coerentemente alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono presentare una valutazione o ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto della possibilità correlata alle priorità dedicate in conformità del primo comma.

Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 502
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera h

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno ***atta a dimostrare mediante l'***analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;	***"***h) se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno***, compresa, se necessario ai fini della valutazione degli di Stato, un***'analisi del divario ***atta a dimostrare*** che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;***";***

Or. en

(02021R1056-20240301)

Emendamento 503
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"i) se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;";	

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare i testi attuali, in quanto la proposta indebolirebbe le condizioni per il finanziamento degli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sopprimendo due volte l'aggettivo "sostanziale", in relazione alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 504
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) all'articolo 11, paragrafo 2*,* la	4) all'articolo 11, ***il*** paragrafo 2 ***è così***

lettera i) è sostituita dalla seguente:	***modificato:***
	a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

Or. en

Emendamento 505
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1056
Allegato II – punto 2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) all'allegato II, il punto 2.4 è così modificato:
	a) il testo che segue il riferimento all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), è sostituito dal seguente:
	"Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI: - elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando, se necessario ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati.";

Or. en

Emendamento 506
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1056
Allegato 3 – tabella 1 – riga 3

Testo della Commissione

Emendamento

all'allegato III, nella terza riga della tabella sono aggiunte le righe seguenti:

RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni	***RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno***
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone	***RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno***
	RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno

Or. en

Emendamento 507
Cristina Guarda, Rasmus Nordqvist, Tineke Strik, Daniel Freund, Vladimir Prebilič, Krzysztof Śmiszek, Chloé Ridel, Jean-Marc Germain, Moritz Körner, Fabienne Keller, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1060
Articolo 24 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	All'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"10 bis. Gli impegni sospesi dalle misure adottate nel contesto del regolamento (UE) 2020/2092 e gli importi soggetti a una valutazione negativa della Commissione sulla base dell'applicazione delle condizioni abilitanti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento non sono soggetti a una modifica del

programma o a un trasferimento a norma del presente articolo o dell'articolo 26 del presente regolamento.".

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno già la possibilità di modificare i programmi o trasferire importi conformemente all'articolo 24 e 26 del regolamento recante disposizioni comuni. Poiché il riesame intermedio deroga al regolamento recante disposizioni comuni, in questo contesto devono essere sollevate altre questioni di fondamentale importanza. Il legislatore non può prevedere che gli Stati membri possano modificare i programmi o trasferire gli importi trattenuti sulla base delle condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 del regolamento recante disposizioni comuni o del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto.

Emendamento 508
Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Elsi Katainen, Sandro Gozi, Dan Barna, Ciaran Mullooly, Valérie Hayer, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Michal Wiezik, Martin Hojsík, Stine Bosse, Vlad Vasile-Voiculescu, Olivier Chastel, Sophie Wilmès, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Gli impegni sospesi dalle misure adottate nel contesto del regolamento (UE) 2020/2092 e gli importi soggetti a una valutazione negativa della Commissione sulla base dell'applicazione delle condizioni abilitanti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 non sono soggetti a una modifica del programma o a un trasferimento a norma degli articoli 24 o 26 del regolamento (UE) 2021/1060 o delle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno già la possibilità di modificare i programmi o trasferire importi

conformemente all'articolo 24 e 26 del regolamento recante disposizioni comuni. Poiché il riesame intermedio deroga al regolamento (UE) 2021/1060, in questo contesto devono essere sollevate altre questioni di fondamentale importanza. Il legislatore non può prevedere che gli Stati membri possano modificare i programmi o trasferire gli importi trattenuti sulla base delle condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto.